

il - 5 AGO. 1996 Prot. n° 254/5



COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(Provincia di Palermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 42		
DEL 25/07/96	OGGETTO:	Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale di disciplina: integrazione comma 1° Art. 1 ed Art. 3.

L'anno millenovecentonovantasei il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 18,30, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio del 17/07/96, il Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art.20 della L.R. 26 Agosto 1992, n°7, si è riunito in seduta pubblica, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
1) SPERA	Antonino	SI	NO
2) DI LIBERTO	Giovanni G.ppe	SI	NO
3) GENDUSA	Giuseppe	SI	NO
4) SCICHLONE	Giorgio	SI	NO
5) PATELLARO	Pietro	NO	SI
6) PROFETA	Gaetano	NO	SI
7) PIZZO	Gioacchino	SI	NO
8) BACIONE	Giuseppe	NO	SI
9) CIANCIMINO	Giuseppe Mario	SI	NO
10) BARRALE	Salvatore Ant.	NO	SI
11) CIANCIMINO	Giuseppe Salv.	SI	NO
12) PISTOIA	Maria Rita	NO	SI
13) FERRARO	Gregorio	SI	NO
14) ITALIANO	Francesco	NO	SI
15) RINAUDO	Francesco	SI	NO
16) SANTANGELO	Lorenzo	SI	NO
17) MARTORANA	Antonino	SI	NO
18) MARTORANA	Simone	NO	SI
19) CHINNICI	Francesco	NO	SI
20) PIZZO	Pietro	SI	NO
Totale....		12	8

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo

Dr. Nicola LO VERSO.

Assume la presidenza il Sig. CIANCIMINO Dr. Giuseppe Mario

Scrutatori Sigg: MARTORANA ANTONINO, SCICHLONE GIORGIO, CIANCIMINO GIUSEPPE SALV.

UFFICIO PERSONALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Art. 6 L. R. n° 10/91)

Premesso che con atto consiliare n° 16 del 28/03/96 si è provveduto ad approvare il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale di disciplina;

Rilevato che il CO.RE.CO. - Sez. CENTRALE - nella seduta del 18/4/96 con decisione n° 5694/4612, ha pronunciato l'annullamento parziale del predetto atto limitatamente al comma 1° dell'Art. 1 e dell'Art. 3 del predetto Regolamento in quanto non rientra nelle competenze della Giunta Com.le nominare i dieci rappresentanti ed il Segretario del collegio arbitrale;


Ritenuto, pertanto, necessario adeguarsi alla predetta decisione;

Visto l'art. 4 della L.R. n° 32/94;

P R O P O N E

- 1) di integrare l'Art. 1 del suddetto Regolamento con il seguente comma 1°: "I dieci rappresentanti del Comune per la costituzione del Collegio Arbitrale di disciplina, designati dal Sindaco con suo provvedimento, rimarranno in carica per tutto il periodo di vigenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro".
- 2) di integrare, altresì, l'Art. 3 del predetto Regolamento, con il seguente comma 1°: "Con lo stesso provvedimento del Sindaco, di cui al precedente Art. 1, sarà nominato Segretario del Collegio Arbitrale un dipendente dell'Ente avente la q.f. non inferiore alla VI^a, nonchè un Segretario supplente".

L'UFFICIO PROPONENTE



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visti i pareri resi ai sensi dell'Art. 53 della Legge n° 142/90, recepita con modifiche dalla L.R. n° 48/91 dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica nonchè dal Segretario Com.le Capo sotto il profilo della legittimità ed allegati al presente atto per formarne parte integrante;

Con votazione unanime espressa per appello nominale

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

C.A.P. 90031

PROVINCIA DI PALERMO

TEL. (091) 8736384

P. IVA 00151990827

FAX (091) 8729857

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 12 DEL 25.7. 1996

IL PRESENTE FOGLIO, CONTENENTE I PARERI RESI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE N°142/90, RECEPITA CON MODIFICHE CON LEGGE REGIONALE N°48/91, NONCHE' AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N°15900 DEL 15. OTTOBRE 1990, FA PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA

SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: Regolamento di
la costituzione ed il funzionamento del collegio orfobes di assistenza
integrativa come l° art. 1 ed art. 3

PARERE TECNICO

(Art.53 L.142/90 Art.1 comma 1° - lett.I - L.R. n°48/91)

Il sottoscritto D.ssa Di Liberto Giovanna Liv.VII°, responsabile del servizio Ufficio Personale, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Belmonte Mezzagno, li 24.06.96

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art.53 Legge n°142/90 - Art.1° comma 1° Lett.I L.R. n°48/91)

Il sottoscritto ORIFICI Domenico, Liv.VII° Capo Settore Ufficio Ragioneria;

Visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, nonché la giusta imputazione della stessa in bilancio, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Belmonte Mezzagno, li _____

IL CAPO SETTORE UFFICIO RAGIONERIA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(Art.55 comma 5° L.N°142/90 - Art.1 comma 1° Lett.I L.R. n°48/91)

Il sottoscritto ORIFICI DOMENICO, Liv.VII°, Capo Settore Ufficio Ragioneria, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa scaturente dalla presente delibera, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

Belmonte Mezzagno, li _____

IL CAPO SETTORE UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI LEGITTIMITA'

(Art.53 Legge n°142/90 - Art.1 comma 1° Lett.I L.R. n°48/91)

Il sottoscritto Dr. Nicola Lo Verso, Segretario Comunale Capo; Visti i suddetti pareri, esprime parere FAVOREVOLE sul presente provvedimento sotto il profilo della legittimità.

Belmonte Mezzagno, li 26.07.1996

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO



IL PRESIDENTE
F.to G.M.Ciancimino

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dr.N. Lo Verso

IL CONSIGLIERE ANZIANO
GEOM. ANTONINO SPERA

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il 4 AGO. 1996, giorno festivo e vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi dal 4 AGO. 1996 al 18 AGO. 1996
Belmonte Mezzagno, li 5 AGO. 1996

IL MESSO COMUNALE
F.to F. La Rocca


Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.11, primo comma, della Legge Regionale 3.12.1991, n°44, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 4 AGO. 1996 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 4 AGO. 1996 al 18 AGO. 1996
Belmonte Mezzagno, li 5 AGO. 1996

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to N. Lo Verso

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Belmonte Mezzagno, li 5 AGO. 1996

VISTO: IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO




RISCONTRO TUTORIO

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
CONTRALE

SI ATTESTA
che il G.D.R.C.C. nella seduta
del 5.8.1996 non ha riscontrato vizi di
legittimità con decisione n. 12062/1147

IL D.F. REGIONALE SUPERIORE

F.to



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

(ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 16 in data 28 MARZO 1996)

Art. 1 - Designazione dei rappresentanti del Comune.

- ANNULLATO
1. I dieci rappresentanti del Comune per la costituzione del collegio arbitrale, di disciplina, designati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, rimarranno in carica per tutto il periodo di vigenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
 2. Non possono esservi nominati i componenti della Giunta Comunale.

Art. 2 - Designazione dei rappresentanti dei dipendenti.

1. I dieci rappresentanti dei dipendenti saranno designati, congiuntamente, sentiti i dipendenti, dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 6 luglio 1995 e rimarranno in carica per tutto il periodo di vigenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Possono essere designati anche non dipendenti da ente locale.
3. Non possono essere designati i dipendenti assegnati all'ufficio individuato quale responsabile dei procedimenti disciplinari.

Art. 3 - Nomina del Segretario del collegio arbitrale di disciplina.

- ANNULLATO
1. Con la stessa deliberazione della Giunta di cui al precedente art. 1 sarà nominato segretario del collegio arbitrale un dipendente da ente locale avente la qualifica funzionale non inferiore alla VI, nonché un segretario supplente.
 2. Non possono essere designati gli appartenenti all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Art. 4 - Riunione per l'indicazione dei cinque presidenti del collegio arbitrale di disciplina.

1. I venti componenti designati saranno convocati dal funzionario responsabile dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Alla riunione assiste il segretario designato, ai sensi del precedente art. 3, che redigerà apposito verbale.
2. Assume la presidenza della riunione il componente designato dall'amministrazione più anziano, che, con il segretario, firmerà il verbale di cui al comma 1.
3. I componenti presenti indicano, di comune accordo, cinque presidenti, esterni all'amministrazione, di provata esperienza.

4. In caso di mancato accordo troverà applicazione l'art. 59, comma 8, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546.
5. Per la convocazione e lo svolgimento della riunione saranno osservate, in quanto applicabili, le procedure e discipline vigenti per le riunioni del Consiglio Comunale.

Art. 5 - Costituzione del collegio arbitrale di disciplina.

1. L'imparzialità del collegio arbitrale di disciplina è assicurata sin dalla sua costituzione affidata alla sorte come segue:
 - nella stessa seduta di cui al precedente art. 4 inseriscono nell'urna due serie di numeri da 1 a 10, una serie su carta bianca per i primi ed una serie su carta colorata per i secondi, intendendosi corrispondente a ciascun numero il nominativo elencato nel verbale;
 - osservando le normali formalità prescritte per i sorteggi vengono estratte di volta in volta due schede di colore bianco e due schede colorate;
 - i quattro numeri estratti, corrispondenti ai designati risultanti dall'elenco dei presenti, vanno a formare, con il primo presidente indicato nel verbale, il collegio arbitrale di disciplina.
2. La stessa procedura sarà osservata per la composizione degli altri quattro collegi.

Art. 6 - Assegnazione dei ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari.

1. L'ufficio comunale competente per i procedimenti disciplinari assegnerà i ricorsi, rispettando l'ordine di presentazione degli stessi, al collegio arbitrale di disciplina osservando l'ordine dei 5 collegi costituiti risultante dal verbale di cui al precedente art. 5.

Art. 7 - Funzionamento del collegio arbitrale di disciplina.

1. Il presidente del collegio arbitrale di disciplina, ricevuto dall'ufficio competente il ricorso del dipendente e la relativa documentazione istruttoria, convocherà il collegio per i seguenti adempimenti:
 - a) accertamento della disponibilità di tutti i suoi componenti;
 - b) esame della documentazione prodotta;
 - c) accertamento della inesistenza di cause di incompatibilità;
 - d) fissazione della data per la convocazione dell'interessato.
2. In caso di accertata indisponibilità o incompatibilità nonché nel caso di ricusazione di cui al successivo articolo 8 dei componenti il collegio, sono chiamati a farne parte il corrispondente componente del collegio che segue nell'ordine del verbale di cui al precedente articolo 5.
3. Per la validità delle riunioni del collegio è richiesta la presenza di tutti i suoi componenti. Venendo a mancare, nel corso del procedimento, la disponibilità di un suo componente, ferma restando la validità di tutti gli atti compiuti, sarà sostituito con la procedura di cui al precedente comma 2.
4. Alle sostituzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 provvederà, con apposite motivate determinazioni, il responsabile dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
5. Ai lavori del collegio arbitrale si applicano, se non diversamente disciplinato da norme speciali, le procedure e le norme che disciplinano le sedute della Giunta Comunale.

6. L'incarico di relatore è affidato dal Presidente del collegio ad un componente ovvero è svolto direttamente dal Presidente stesso.
7. Di ogni riunione il segretario redige il verbale che viene sottoscritto da tutti i suoi componenti.
8. Le decisioni vengono assunte con votazione segreta.

Art. 8 - Ricusazione dei componenti il collegio arbitrale.

1. Ogni componente il collegio arbitrale può essere ricusato:
 - a) se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente giudicabile sia debitore o creditore di lui, della moglie e dei figli;
 - b) se ha dato consiglio o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) se vi è grave inimicizia tra lui (o alcuno dei suoi prossimi congiunti) ed il dipendente sottoposto a procedimento;
 - d) se qualcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;
 - e) se è parente o affine entro il secondo grado del funzionario istruttore o dell'eventuale consulente o patrocinatore dell'incolpato.
2. La ricusazione è proposta con dichiarazione sottoscritta dal giudicabile e presentata all'ufficio designato per i procedimenti disciplinari dall'interessato o dal difensore eventualmente nominato.
3. L'istanza di ricusazione può essere altresì trasmessa a mezzo raccomandata postale.
4. Sull'istanza decide, in via definitiva, il collegio arbitrale di disciplina, sentito il ricusato. La discussione o la votazione del collegio si svolgono in assenza del ricusato; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. In caso di ricusazione di un componente, lo stesso viene sostituito come al precedente art. 7, comma 2.

Art. 9 - Astensione dei componenti il collegio arbitrale di disciplina.

1. I componenti del collegio arbitrale di disciplina ricusabili per i motivi di cui al precedente art. 8 hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta specifica istanza di ricusazione.
2. I vizi riscontrati nella composizione del collegio possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.

Art. 10 - Trattazione orale.

1. Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza del dipendente.
2. L'interessato e/o il suo difensore può svolgere oralmente la propria difesa ed ha la parola per ultimo.
3. I componenti il collegio possono rivolgere al dipendente domande in ordine a circostanze che risultino agli atti e chiedere chiarimenti in ordine agli assunti difensivi.

Art. 11 - Decisione.


1. Ritirati il dipendente ed il suo difensore, il collegio decide a maggioranza di voti.
2. La seduta è segreta.
3. La decisione va trasmessa all'Amministrazione comunale a cura del Segretario del Collegio, entro cinque giorni.

Art. 12 - Norme finali e transitorie.

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento e dal regolamento organico del personale dipendente, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/3/96
con atto n. 16;
 - 2) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del 18 Aprile 1996 n. 5644/4612
 - 3) È entrato in vigore il 14/6/1996
- Data 17/6/1996



Il Segretario Comunale

M. B. B. B.